

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Acquiescenza idonea a manifestare la volontà di rinunciare all'appello.

L'acquiescenza idonea a manifestare la volontà di rinunciare all'appello costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione; quindi anche, indirettamente, atto dispositivo del diritto fatto valere in giudizio.

Ne consegue che la relativa manifestazione di volontà non solo deve essere non equivoca, ma soprattutto deve provenire personalmente dal soggetto che possa disporre del diritto di cui sopra: deve cioè provenire personalmente dalla parte, oppure da un suo difensore che sia munito di mandato speciale.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.1.2014, n. 1764

...omissis..

2.- Con i primi tre motivi - che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi - la ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 83, 84, 116 e 329 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha trascurato di considerare che la lettera 4.4.2006 contenente l'intimazione alla conduttrice di restituire l'immobile - è stata sottoscritta dal solo difensore, il quale non aveva il potere di disporre degli effetti della controversia, mentre il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., depositato il 24 maggio 2006 conteneva la specifica dichiarazione: "senza che ciò possa essere in alcun modo considerato acquiescenza alla sentenza n. 337/2006 del Tribunale di Verona".

Richiama la giurisprudenza per cui l'acquiescenza - quale atto dispositivo del diritto di impugnazione - deve essere manifestata personalmente dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale (Cass. n. 1610/2000), non essendo sufficiente la mera procura alle liti (Cass. n. 4850/1996), e soggiunge che la Corte di appello avrebbe desunto l'acquiescenza solo da fattori oggettivi, senza accertare che ad essi corrispondesse l'effettiva volontà dell'appellante di rinunciare all'impugnazione.

3.- I tre motivi di ricorso - che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi - sono fondati.

L'acquiescenza alla sentenza idonea a manifestare la volontà della parte di rinunciare all'impugnazione può essere anche tacita, ma deve in tal caso risultare da un comportamento concludente, che risulti assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione: occorre cioè che dagli atti compiuti dalla parte risulti, in termini precisi ed univoci, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia (Cass. civ. S.U. 26 agosto 1998 n. 8453; Cass. civ. S.U. 22 aprile 2013 n. 9687; Cass. civ. Sez. Lav. 29 maggio 2012 n. 8537, fra le tante).

Nessuno degli atti richiamati dalla Corte di appello a supporto della sua decisione riveste un tale carattere: non il ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., poichè in esso la ricorrente ha specificato di non voler prestare acquiescenza alla sentenza e di non voler rinunciare all'impugnazione. Ma neppure la lettera 4 aprile 2006 del difensore di Exxxxx è univocamente interpretabile in tal senso, poichè la domanda di rilascio dell'immobile risulta oggettivamente incompatibile solo con una parte della sentenza di primo grado, cioè con la parte in cui questa ha disposto la risoluzione del rapporto di locazione in corso. Non invece con il capo della sentenza medesima che ha addebitato la risoluzione alla sussistenza dei vizi dell'immobile, quindi all'inadempimento della locatrice.

Ben avrebbe potuto quest'ultima accettare la sentenza, nella parte relativa alla domanda di risoluzione del rapporto, ma non nella parte in cui ne ha addebitato a lei la responsabilità, ravvisando l'effettiva sussistenza dei vizi, a causa dei vizi. Dalle conclusioni precisate in appello da Efxxxx si desume inequivocabilmente, infatti, che l'impugnazione era focalizzata sulla domanda di accertamento dell'insussistenza dei vizi.

Ciò premesso, considerazione assorbente è che l'acquiescenza idonea a manifestare la volontà di rinunciare all'appello costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione; quindi anche, indirettamente, atto dispositivo del diritto fatto valere in giudizio.

Ne consegue che la relativa manifestazione di volontà non solo deve essere non equivoca, ma soprattutto deve provenire personalmente dal soggetto che possa disporre del diritto di cui sopra: deve cioè provenire personalmente dalla parte, oppure da un suo difensore che sia munito di mandato speciale (Cass. civ. Sez. 1, 14 febbraio 2000 n. 1610; Cass. civ. Sez. 3, 20 ottobre 2003 n. 15651).

Nella specie la lettera 4 aprile 2006 è stata sottoscritta, come si è detto, solo dal difensore di Exxx e non dalla parte personalmente; il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., era presumibilmente assistito da procura alle liti, ma nè è stato dedotto dalle parti, nè la Corte di appello ha accertato, che la procura includesse il potere di rinunciare al diritto azionato in giudizio.

La circostanza - valorizzata dalla Corte di appello - che il difensore abbia dichiarato di agire "in nome e per conto della sua cliente" è ovviamente irrilevante, a fronte di atti che egli non aveva il potere di compiere.

4.- In accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, perchè riesamini la questione della proponibilità dell'appello sulla base dei principi sopra enunciati (evidenziati in grassetto), disponendo di conseguenza, quanto all'esame del merito della vertenza.

5.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.q.m.

La Corte di Cassazione accoglie i primi tre motivi di ricorso e rigetta il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014

La Nuova Procedura Civile